



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO INTERVENUTO TRA I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI, GRUPPI E MOVIMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO NELLA RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA TENUTASI NEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2025 CON L'INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI, COME DA ALLEGATA ATTESTAZIONE DEL VERBALIZZANTE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 SETTEMBRE 2025.

1. I rappresentanti delle Forze politiche interessati dalle consultazioni regionali del 28 e 29 settembre presenti alla riunione si impegnano per il periodo della campagna elettorale, che va da **venerdì 29 agosto 2025 alle ore 24.00 di venerdì 26 settembre 2025**, a tenere nella piazza principale di ciascun Comune non più di un comizio nello stesso giorno. In tutte le altre piazze e vie dei Comuni potranno essere tenuti comizi senza alcuna limitazione a condizione che le manifestazioni concomitanti non si arrechino disturbo reciprocamente. Vanno evitati contraddittori durante e dopo i comizi pubblici a meno che non siano stati concordati in precedenza e comunicati alla Questura. I presenti si impegnano a non distribuire durante i comizi volantini propagandistici di altri gruppi.

Nei pressi delle scuole, caserme, ospedali e case di cura nonché nelle vie e piazze, per il tempo in cui avranno luogo mercati e fiere, non saranno tenuti, in luogo pubblico, comizi o riunioni di qualsiasi genere. Ferme restando le necessarie comunicazioni all'Ufficio comunale competente, per la migliore riuscita dei comizi sarà data comunicazione dei medesimi agli organi di polizia competenti, almeno 48 ore prima.

Per i comizi nella piazza principale si rinvia al successivo n. 5.

2. **ORARI DEI COMIZI:** I comizi, con le modalità di cui al punto 1, si terranno nel territorio della provincia dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, intendendo questo ultimo termine come finale e tassativo ad eccezione dei giorni di sabato, quando potranno terminare alle ore 24.00

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale – venerdì 26 settembre – la chiusura dei comizi è protratta sino alle ore 24.00

3. **DURATA DEI COMIZI:** Per tutti i Comuni della provincia, i comizi nella piazza principale, individuata dalle rispettive amministrazioni, avranno al massimo la seguente durata:

- **fino al 19 settembre 2025, un'ora;**

- **dal 20 settembre al 26 settembre 2025, ultima settimana, 45 minuti.**

I comizi tenuti in qualsiasi altra piazza cittadina avranno la durata massima di 1 ora e 15 minuti.

Fra un comizio e l'altro dovrà essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti per lo sgombero della piazza.

Per il comune di Ascoli Piceno le piazze principali sono individuate nella Delibera di Giunta n. 160 del 29 maggio 2025.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Per il comune di San Benedetto de Tronto le piazze principali sono Piazza Giorgini (escluso il tratto terminale di Viale Secondo Moretti) e Piazza Matteotti con l'attiguo Viale Secondo Moretti sino all'altezza di Viale Gramsci.

4. Per tutto il periodo della campagna elettorale saranno evitati cortei, fiaccolate e parate in genere. In particolare, si eviterà di formare cortei prima dell'inizio o al termine dei vari comizi. Sarà, altresì, vietata la circolazione dei veicoli annunzianti ore e luogo dei comizi in prossimità di piazze e strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.
5. **COMIZI NELLA PIAZZA PRINCIPALE:** ogni lunedì e martedì, negli orari d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 14.00, i rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici dovranno presentare agli uffici comunali i programmi per i comizi da tenersi entro il lunedì successivo nella piazza principale. Gli stessi dovranno essere presentati per il Comune Capoluogo e per il Comune di San Benedetto del Tronto anche alla Questura, mentre per gli altri Comuni dovranno essere inoltrate anche alla competente Stazione dei Carabinieri che provvederà a informare il Comando provinciale ed anche la Questura.

*** Le domande presentate presso gli uffici comunali, a mezzo pec, dovranno essere protocollate con l'indicazione di giorno ed ora di ricezione.** Qualora diversi gruppi politici o raggruppamento degli stessi dovessero richiedere di tenere comizi nello stesso giorno e nella stessa ora, la priorità verrà attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per quanto concerne richieste di comizi da svolgersi nella stessa piazza e nella stessa ora, durante l'ultima settimana si veda il punto n. 6.

Nel caso di partecipazione di esponenti di livello nazionale sarà loro data precedenza, anche al di fuori dell'ordine cronologico di presentazione, sempre che la comunicazione sia fatta alla Questura, ai Carabinieri e ai Sindaci entro il giovedì della settimana nella quale è previsto il comizio di detta personalità, con l'avvertenza che se entro le ore 12 del venerdì successivo non sarà stata data conferma, almeno telefonica, la prenotazione in precedenza fatta si intende annullata. A tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a designare per il compito anzidetto la persona o le persone che siano legittimate a prendere valide decisioni.

6. Fermo restando il criterio dell'ordine cronologico delle singole prenotazioni, per quanto riguarda, invece, l'ultima settimana (dal 20 al 26 settembre 2025), qualora vi siano richieste di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, gruppi, movimenti o promotori, in caso di mancato accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio.
Se si dovesse verificare concomitanza di richieste di orari per più giorni della stessa settimana, i gruppi politici o i singoli candidati che saranno favoriti dalla sorte del primo sorteggio verrebbero esclusi dai susseguenti e verrebbero messi per ultimi nell'ordine di preferenza.
7. A far tempo dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 29 agosto 2025**, i rappresentanti dei raggruppamenti politici assumono l'impegno di evitare ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti stessi (art. 4 legge 130/1975). Dal medesimo giorno ai sensi dell'art. 7 co. 1 della legge 24 aprile 1975 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Analogamente è vietato il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

8. Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli delle votazioni, e quindi **da sabato 27 settembre**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni delle votazioni**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
9. Le modalità della pubblicità fonica elettorale sono regolate dall'art.7 della legge 24.4.1975 n. 130 secondo cui *"l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente"*. Si concorda che dalle 13.00 alle 16.00 non verrà effettuata pubblicità fonica elettorale.
La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione a rumore fissati dalla vigente legislazione. Non saranno consentiti altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore all'esterno del locale quando il comizio si tiene in luogo chiuso. L'uso di altoparlanti all'esterno di locali pubblici eventualmente utilizzati per il comizio verrà tuttavia consentito, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nel caso di incapacità del locale ad accogliere tutti gli spettatori.
I presenti prendono atto che ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
10. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti in genere deve attuarsi unicamente negli spazi consentiti, appositamente predisposti dal Comune.
Si ricorda che sono proibite le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni.
È proibita, altresì, l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dai Comuni.
I giornali quotidiani o periodici di partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni Comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.
11. Si ricorda che dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale - a coloro che ne hanno titolo e sino alla chiusura della votazione - è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

- 12.** Lo svolgimento di festival e di altre manifestazioni politicamente qualificate in luogo pubblico o aperto al pubblico nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni, poiché le stesse costituiscono riunioni di propaganda elettorale, è ugualmente regolato dalle norme contenute nelle leggi 4.4.1956 n. 212 e 24.4.1975 n. 130 che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/1975.
- Le feste e le manifestazioni organizzate dai partiti politici se inserite in manifestazioni elettorali, soggiacciono alla normativa dettata per queste ultime.
- Per tutto il periodo elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere; tuttavia, viene salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose anche in concomitanza con il giorno delle votazioni.
- 13.** Le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o proposte di legge di iniziativa popolare sono consentite purché si attengano alle norme di cui alle succitate leggi 212/56 e 130/75 e s.m.i..
- Tali postazioni possono qualificarsi durante la propria attività mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.
- I promotori ed organizzatori di dette postazioni devono attenersi al presente accordo circa le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento delle attività propagandistiche in luoghi pubblici.
- Tali postazioni sono consentite anche nel giorno precedente ed in quelli stabiliti nelle elezioni purché non diano luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta o indiretta e non ci si avvalga di altoparlanti che costituiscono un incentivo all'assembramento.
- 14.** Le postazioni fisse, comunemente chiamate "gazebo", possono essere utilizzate per l'esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge (ad esempio distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda) solo alle seguenti condizioni:
- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
 - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni.
- Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno, è ammessa l'esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.
- 15.** La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. "vele" è consentita soltanto in forma itinerante poiché rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.
- Al riguardo si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, per cui "ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6, legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni".



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Sul significato da conferire alla locuzione “troppo prolungata”, si stabilisce che il periodo di sosta massimo consentito sia coincidente con il periodo massimo di effettuazione di un comizio, pari ad un’ora. Si precisa, inoltre, che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e che il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.

È, inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.

16. Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali si intendono qui integralmente richiamate le indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito della authority in parola. I presenti prendono atto e si impegnano al rispetto delle indicazioni fornite dal medesimo garante in materia di propaganda elettorale effettuata utilizzando moderne tecnologie e in particolare quella svolta mediante l'utilizzo di sms inviati ai telefoni cellulari e mediante utilizzo della rete internet. I presenti prendono atto che a) dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica; b) sul sito dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata pubblicata la Delibera 212/25/CONS “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di Comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di Informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni Valle d'Aosta e Marche*”
17. Nei quindici giorni antecedenti la data della votazione, e quindi a partire da **sabato 13 settembre 2025** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28/2000 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Si ricorda che l'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
18. Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi dei partiti. È vietata ogni forma di riconoscibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati.
Pertanto, non è consentito affiggere il manifesto sulla vetrina verso l'esterno; di contro, è permessa l'affissione del manifesto all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina, a condizione che sia posto ad almeno 50 cm dalla vetrina stessa.
19. I rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici prendono atto di quanto disposto dalla legge n.175/2010, che prevede il divieto di svolgere propaganda elettorale da parte di persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in forza di provvedimenti definitivi.
20. I rappresentanti dei gruppi si impegnano all'osservanza delle disposizioni sulla disciplina della campagna elettorale.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Il presente accordo verrà pubblicato sul sito di questa Prefettura.

IL PREFETTO

IL QUESTORE

IL COMANDANTE
PROV.LE
CARABINIERI

IL COMANDANTE
PROV.LE
GUARDIA DI FINANZA

IL SINDACO
DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

IL SINDACO
DI GROTTAMMARE

I RAPPRESENTANTI DEI RAGGRUPPAMENTI POLITICI

PARTITO / LISTA
Fratelli d'Italia
Forza Italia
Democrazia Sovrana e Popolare
Partito Democratico
Alleanza Verdi Sinistra
Movimento Cinque Stelle
Lista Civica Matteo Ricci Presidente
Progetto Marche Vive
Progetto Civico Avanti con Ricci